



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2009 (20.01)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0247 (COD)**

**16496/08
ADD 1**

**TELECOM 214
MI 502
COMPET 535
CONSOM 202
CODEC 1687**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il [...] 2009 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 novembre 2007 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione¹. Tale proposta fa parte del cosiddetto *pacchetto di riesame* del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche, che comprende due proposte di modifica di direttive (la cosiddetta direttiva sul miglioramento della regolamentazione recante modifica delle attuali direttive quadro, autorizzazioni e accesso e la cosiddetta direttiva sui diritti del cittadino recante modifica delle direttive relative al servizio universale e alla vita privata) e una proposta di regolamento (che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche). Il presente documento riguarda la proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 24 settembre 2008²; il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 29 maggio 2008³ e il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere il 19 giugno 2008⁴.
3. La Commissione ha adottato la proposta modificata il 6 novembre 2008⁵.
4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il [data] 2009.

II. OBIETTIVO

1. Con la proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione la Commissione mira ad adattare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche aumentandone l'efficacia, riducendo le risorse amministrative necessarie all'applicazione della regolamentazione economica (procedura per l'analisi dei mercati) e rendendo l'accesso alle frequenze radio più facile e più efficiente.

¹ COM(2007) 697.

²

³

⁴

⁵ COM(2008) 724.

2. La proposta mira a:
- orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione;
 - fare in modo che, laddove rimane necessaria, la regolamentazione sia più efficace e più semplice sia per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR);
 - compiere un passo decisivo verso un'applicazione più coerente delle norme comunitarie al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
3. Le questioni più controverse nella proposta sul miglioramento della regolamentazione riguardano lo spettro radio, la nuova autorità delle telecomunicazioni, la separazione funzionale e il quadro normativo per le reti di nuova generazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

Nell'adottare la posizione comune il Consiglio ha approvato in larga misura l'impostazione e le finalità proposte dalla Commissione e ha accolto quasi la metà dei 126 emendamenti adottati dal Parlamento. Sono state tuttavia apportate varie modifiche per quanto riguarda sia il merito che la formulazione del testo della proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione al fine di:

- tener conto del parere del Parlamento europeo;
- risolvere qualche questione specifica che ha creato difficoltà;
- precisare maggiormente alcune espressioni delle tre direttive e migliorare pertanto la chiarezza giuridica dei testi.

In generale, la posizione comune del Consiglio si discosta dalla proposta originale della Commissione per quanto riguarda la questione del ricorso alla comitatologia nonché la struttura, la funzione e i compiti della nuova autorità delle telecomunicazioni. Su entrambe le questioni il Consiglio ha seguito un approccio più prudente rispetto a quello proposto dalla Commissione poiché, a suo parere, l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche ha funzionato abbastanza bene negli ultimi anni e non vi sono motivi sufficienti che giustifichino la revisione delle attuali disposizioni e responsabilità istituzionali.

Osservazioni specifiche

1. Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva quadro:

a) Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) (articolo 3)

Sulle ANR il Consiglio ha convenuto un testo che precisa che, nonostante la "supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale", le ANR svolgono i loro compiti normativi "in indipendenza" e con "risorse finanziarie e umane adeguate".

b) Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche (articolo 7)

Il Consiglio non condivide l'approccio proposto secondo cui la Commissione ha la possibilità di prendere "decisioni" sui progetti di misure che le ANR intendono adottare, ossia il veto della Commissione sulle misure correttive. Il Consiglio ritiene invece opportuno che la Commissione formuli "pareri" non vincolanti sui progetti di misure proposti dalle ANR ed esiga che esse giustifichino pubblicamente la loro decisione finale. Tale questione è al centro del dibattito sulla ripartizione delle responsabilità nell'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e dovrebbe essere considerata anche in relazione alla proposta di istituire un'autorità europea delle telecomunicazioni in questo settore.

- c) Politica in materia di spettro radio (articolo 9 sulla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, articolo 9bis sul riesame delle limitazioni ai diritti esistenti e articolo 9quater sulle misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze)

Il Consiglio sostiene le proposte della Commissione che mirano a orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione. Tuttavia, il Consiglio ha precisato in modo più dettagliato le limitazioni applicabili ai tipi di tecnologie e servizi da fornire. Poiché le disposizioni attuali consentono già l'adozione di misure tecniche di attuazione nel settore dello spettro radio, il Consiglio ha soppresso l'articolo 9quater proposto.

2. Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva autorizzazioni:

- a) Misure di armonizzazione, procedura di selezione comune per la concessione di diritti e la concessione armonizzata di diritti d'uso delle radiofrequenze e condizioni armonizzate per le reti paneuropee o i servizi di comunicazione elettronica paneuropei (articoli 6bis, 6ter e 8)

Il Consiglio ha esaminato molto approfonditamente le disposizioni proposte nella direttiva autorizzazioni riguardo allo spettro radio (in particolare articoli 6bis, 6ter e 8), comprese la concessione di diritti individuali d'uso, le misure di armonizzazione e le procedure di selezione comune per la concessione di diritti. Il Consiglio, pur condividendo ampiamente gli obiettivi della Commissione a tale riguardo, ritiene che alcune delle proposte siano di portata eccessiva in quanto altererebbero troppo, senza sufficiente giustificazione, le attuali disposizioni relative alla definizione delle politiche in materia di spettro radio. Pertanto il Consiglio ha soppresso gli articoli 6bis e 6ter proposti ma ha reintrodotta l'articolo 8 in modo da consentire l'introduzione armonizzata di servizi di comunicazione elettronica paneuropei, basati sulla disponibilità dello spettro radio.

3. **Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva accesso:**

a) Separazione funzionale (articolo 13bis)

Il Consiglio ha modificato la disposizione proposta sulla separazione funzionale in modo da precisare che la separazione funzionale potrebbe essere imposta dalle ANR "a titolo di misura eccezionale" e previa decisione della Commissione per assicurare l'adeguata fornitura all'ingrosso di taluni prodotti di accesso.

4. **Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo relativi alla proposta sul miglioramento della regolamentazione:**

La posizione comune include circa la metà dei 126 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

4.1 **Per quanto riguarda i considerando:**

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33 e 35.

Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/rev, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 38 e 39.

4.2 Per quanto riguarda gli articoli della direttiva quadro:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 60, 62, 63/rev, 64/rev, 65, 66, 69, 70, 71, 73/rev, 74, 76, 77, 80, 81, 86 e 90. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67/rev, 68, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 e 138.

4.3 Per quanto riguarda gli articoli della direttiva autorizzazioni:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 120, 121 e 124. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 106, 108/rev, 111, 114, 117/rev, 118, 119, 122, 123 e 125.

4.4 Per quanto riguarda gli articoli della direttiva accesso:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103 e 105. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 93, 94, 97, 99 e 102.

IV. CONCLUSIONE

Sebbene non sia stato in grado di accogliere tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio concorda con il Parlamento e la Commissione sul fatto che le principali questioni in sospeso nella proposta sul miglioramento della regolamentazione riguardano lo spettro radio, la nuova autorità delle telecomunicazioni e la separazione funzionale.

Per ciascuna di tali questioni la Commissione, in ampia misura sostenuta dal Parlamento, ha proposto di modificare l'assetto (inter)istituzionale e, pertanto, l'equilibrio dei poteri tra i vari attori, le autorità di regolamentazione, le istituzioni UE e le altre parti interessate. Il Consiglio, pur riconoscendo che un aggiornamento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche sarebbe vantaggioso per il settore e consentirebbe di adottare importanti decisioni in materia di investimenti, ad esempio nelle reti di nuova generazione, ritiene che tali risultati possano essere conseguiti migliorando le disposizioni attuali anziché istituendo meccanismi alternativi. La posizione comune del Consiglio cerca pertanto di precisare e migliorare le disposizioni riguardanti, tra l'altro, le ANR, la Commissione e il ricorso alla comitatologia e il ruolo delle istituzioni UE riguardo alla definizione delle politiche in materia di spettro radio.

In questo contesto, la posizione comune del Consiglio è intesa a costituire la base per la ricerca, con l'importante aiuto della Commissione, di compromessi con il Parlamento europeo che conducano a un quadro normativo stabile e prevedibile per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Il Consiglio auspica di avviare discussioni costruttive con il Parlamento ai fini dell'adozione di nuovi testi entro la fine dell'attuale legislatura.